



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

**N. 13 Reg. Del.
del 28/06/2014**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI NON E' APPLICABILE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE O PER VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE, COMPORTANTI MODIFICHE DELLA SAGOMA AI SENSI DELL'ART. 23 BIS DEL D.P.R. 380/2001, COME INTRODOTTO DALLA L. 98/2013.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventotto**, del mese di **giugno**, alle ore **9** e minuti **30**, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As
GAZZANIGA CINZIA CARMEN	P		MENDOLA NICO	P	
PASOTTI CESARE	P		FAVALLI BARBARA		A
MARCHESI NICOLETTA	P		CARINI SIMONE	P	
PASOTTI MASSIMILIANO	P		GHISONI ANNA	P	
BANZATO CLAUDIO	P		MONTAGNA AGNESE	P	
GABBA GRAZIA	P				
Totale Presenze				10	1

Partecipano, altresì, alla seduta gli Assessori Esterni Sigg TRESPIDI MATTEO e CAZZOLA PIERA.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor DOTT. CARLO REHO.

Il sig. CARINI SIMONE nella sua qualità di PRESIDENTE, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, ha integralmente riformulato l'art. 19 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- l'art. 49, comma 4-ter della Legge n. 122/10, in relazione alla previsione contenuta nel citato comma 4-bis, precisa che "le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis costituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale";
- in particolare, l'art. 19 della Legge n. 241/1990 ("Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA"), alla luce della suddetta riformulazione, così dispone, al comma 1: "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato [...] è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali [...]";
- nei successivi commi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 si aggiunge che (comma 2) "l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente", la quale (comma 3) "in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa";
- rimuovendo i dubbi di applicabilità della SCIA all'edilizia, il successivo comma 6-bis precisa che "nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni [...] restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali". Ai sensi del comma 6-ter, "la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104";
- tra le novità recentemente introdotte dal D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013 del 09 agosto 2013, è stata ampliata la fattispecie della "ristrutturazione edilizia" (con conseguente variazione del testo dell'articolo 3, comma 1, lett. d e dell'articolo 10, comma 1, lettera c, D.P.R. 380/2001), con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della "sagoma";
- secondo il nuovo articolo 3, comma 1, lett. d D.P.R. 380/2001 sono da considerarsi di ristrutturazione edilizia gli "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino

di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.

- per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, rimane fermo che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
- secondo il nuovo articolo 10, comma 1, lettera c D.P.R. 380/2001 costituiscono interventi subordinati a permesso di costruire, oltre agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”;
- sono eseguibili mediante SCIA gli interventi edilizi elencati dall’articolo 22, commi 1 e 2, DPR 380/2001 e desumibili per esclusione dagli articoli 10 e 6 del DPR medesimo (ristrutturazione edilizia leggera), conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, nonché le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;

Visto che:

- in sede di conversione del DL 69/2013 nella legge 98/2013 è stata prevista una limitazione all’ambito applicativo della SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, se relativi ad immobili siti nelle zone omogenee “A” di cui al D.M. 1444/1968, ed in quelle equipollenti, a prescindere dalla sussistenza del vincolo paesaggistico o culturale;
- in particolare, con l’art. 30, comma 1, lett. f) è stato introdotto l’art. 23-bis al D.P.R. 380/2001 con cui si dispone, al comma 4, che:
 - All’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
 - Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 - Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
 - Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone

omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma;

Considerato che:

- il Comune di Pinarolo Po è dotato di vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), che individua gli ambiti storici, definiti come "perimetro del tessuto storico", corrispondenti alle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 e costituiti dalle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- per tali ambiti il PGT individua specifiche politiche mirate prioritariamente alla tutela e alla salvaguardia dei caratteri di valore storico e testimoniale;

Ritenuto che:

- è opportuno confermare le strategie e gli obiettivi di PGT in relazione agli ambiti storici, definiti come "perimetro del tessuto storico";
- nell'ottica della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e ambientale dei suddetti ambiti, la facoltà consentita dall'art. 23-bis non pare idonea in considerazione della specifica realtà comunale di Pinarolo Po;
- per tali motivi, l'Amministrazione comunale intende salvaguardare i suddetti ambiti da possibili interventi di demolizione e ricostruzione, o varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, attuabili mediante SCIA, a discapito delle necessarie verifiche e dei provvedimenti in capo agli Uffici comunali a tutela dei valori sopra evidenziati;

Dopo breve dibattito in cui il consigliere sig. Claudio Banzato chiede chiarimenti sul perché di una seduta convocata d'urgenza a fronte di una legge del 2013 (L. 98/2013) che già prevedeva da tempo la scadenza del 30/06/2014.

Il Sindaco precisa che a ridosso delle elezioni amministrative si è ritenuto attendere la composizione del nuovo Consiglio Comunale.

Il Tecnico Comunale, geom. Aurelio Barbieri, invitato, interviene rilevando che la SCIA è una semplice comunicazione del privato e che la sua esclusione, nel caso degli edifici del tessuto storico, può evitare di avere complicazioni burocratiche dovuti ai controlli successivi, comportanti modifiche rispetto a ciò che è stato realizzato.

Per il consigliere sig. Massimiliano Pasotti il controllo preventivo assicura una situazione più protettiva.

Visti

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli articoli 41 e 42 della LR Lombardia 12/2005 e s.m.i.;
- l'art. 23-bis del D.P.R. 380/2001, come introdotto dalla L. 98/2013;
- il D. Lgs. 33/2013;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49 L. 18/08/2000, n° 267, in ordine alla regolarità tecnica, in atti;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Per le motivazioni sopra esposte, di escludere l'applicazione della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, con o senza modifiche della sagoma per gli edifici compresi entro il "perimetro del tessuto storico", individuato graficamente nelle tavole di azionamento del P.G.T. vigente.

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CARINI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CARLO REHO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a partire dal giorno 5/07/2014.

Pinarolo Po, lì 5/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CARLO REHO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 28/06/2014

☐ per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

☒ per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Pinarolo Po, lì 5/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CARLO REHO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pinarolo Po, lì 5/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT. CARLO REHO)

=====